



APPENDICE

AL MANUALE DELLE PROCEDURE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

(VERSIONE 8.0 – Maggio 2021)

INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO INTERMEDIO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

POR FESR ABRUZZO 2014-2020

CCI 2014IT16RFOP004

Indice

Premessa	pg. 3
1. Il contesto di riferimento	pg. 3
2. L’Organismo Intermedio Ministero Sviluppo Economico – Mi.S.E.: le fasi procedurali	pg. 5
2.1 Selezione delle operazioni	pg. 5
2.2 Modalità di richiesta della garanzia	pg. 6
2.3 Le domande di rimborso	pg. 7
2.4 Controllo e organizzazione delle verifiche di gestione	pg. 8
2.5 Monitoraggio	pg. 9
2.6 Il flusso di attestazione della spesa	pg. 10

Allegati

<i>All.1</i>	<i>Check list</i>
<i>All.2</i>	<i>Registro dei controlli</i>
<i>All.3</i>	<i>Attestazione di spesa</i>
<i>All. 3 bis</i>	<i>Attestazione sintetica</i>
<i>All.4</i>	<i>PdC</i>

Premessa

Il presente documento costituisce un'Appendice al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, versione 8.0 – Maggio 2021.

L'integrazione si è resa necessaria a seguito dell'individuazione del MiSE DGIAI quale Organismo Intermedio, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR Abruzzo 2014-2020, per la gestione dello strumento finanziario previsto per l'Azione 3.6.1 *“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”* ovvero la concessione di garanzie alle PMI.

La Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia è stata attivata ai sensi dell'art. 2 del D.M. MiSE-MEF del 26 gennaio 2012, recante “Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che prevede che Regioni e Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo attraverso la sottoscrizione di un accordo.

La Regione Abruzzo, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno sottoscritto l'accordo in data 16 marzo 2021. Successivamente, con la "Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio fra la Regione Abruzzo ed il Ministero dello Sviluppo Economico" sottoscritta il 16 marzo 2021, l'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014/2020 ha delegato i propri compiti di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione al Ministero dello Sviluppo Economico M.I.S.E., individuato quale “Organismo intermedio”, ai sensi dell'art. 123 del Reg. (CE) n.1303/2013 e s.m.i..

L'intervento si colloca nel quadro normativo definito dal comma 6 dell'art. 242 del D. L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha previsto, tra l'altro, l'utilizzo dei Fondi SIE, non ancora oggetto di rendicontazione, per il finanziamento delle spese emergenziali sostenute dallo Stato durante l'emergenza causata dal Covid-19.

1. Il contesto di riferimento

L'Unione europea, prendendo atto delle gravi conseguenze dell'epidemia di COVID-19, ha introdotto modifiche sostanziali alla normativa che disciplina l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) attraverso il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che autorizza interventi in campo sanitario e sul finanziamento capitale circolante delle PMI, precedentemente non previsti e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che introduce ulteriori e importanti elementi di flessibilità nelle procedure di riprogrammazione dei POR e consente l'aumento al 100% del tasso di cofinanziamento delle spese certificate alla Commissione europea nel periodo 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021.

Queste modifiche regolamentari sono state accompagnate da note esplicative delle Direzioni generali della Commissione europea (DG Regio e DG Empl), che sollecitano l'adesione alle misure proposte per far fronte alla situazione di grave difficoltà soprattutto del nostro Paese, affermando la piena disponibilità dei Servizi della Commissione europea ad accelerare le procedure di esame e approvazione delle modifiche dei POR che verranno proposte.

Nel pacchetto generale di misure Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) e Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+) attivate dall'Unione europea per l'emergenza sanitaria e a sostegno delle economie dell'UE e dei diversi Stati membri duramente colpiti dalla crisi, rientra anche l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (successivamente modificata ed estesa dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03/04/2020, dalla Comunicazione C(2020) 3156 del 08/05/2020, dalla Comunicazione C (2020) 7127 final del 13.10.2020 e dalla Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28.01.2021) è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti di Stato.

Sulla base di tale strumento, lo Stato italiano ha provveduto a notificare il regime quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 approvato con decisione della CE C(2020) 3482 del 21/05/2020.

Tanto le modifiche dei Regolamenti vigenti sui fondi SIE che l'introduzione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, hanno allargato le possibilità di intervento nazionale e regionale, consentendo, da una parte, l'utilizzazione per l'emergenza delle risorse ancora non spese dei POR, dall'altra, ampliando sensibilmente sia gli ambiti che la capacità di intervento, rispetto alle attuali possibilità offerte dalla normativa sugli Aiuti di Stato.

In tal senso, il Governo italiano ha emanato diversi provvedimenti normativi in materia sanitaria, economica e sociale del Governo. Specificamente:

1. D.L. 17 marzo 2020, n. 18, successivamente convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, cosiddetto Decreto "Cura Italia", che introduce misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese;
2. D.L. 8 aprile 2020, n. 23, Decreto "Liquidità", convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, che emana misure urgenti in materia di accesso al credito, di salute e di lavoro oltre a stabilire proroghe di termini amministrativi e processuali;
3. D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Decreto "Rilancio", entrato in vigore il 19 maggio 2020, che al Capo XI disciplina l'utilizzo dei fondi della politica di coesione e in particolare agli artt. 241 e 242 stabilisce alcune condizioni per le riprogrammazioni dei Programmi Operativi nazionali e regionali dei fondi SIE 2014-2020, prevedendo anche uno specifico Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e le Amministrazioni titolari dei Programmi. Tale Accordo fissa, inoltre, regole comuni la riprogrammazione dei POR, allo scopo di massimizzare la risposta al COVID-19, mobilitando tutte le risorse disponibili intorno a cinque priorità:
 - a) Emergenza sanitaria
 - b) Istruzione e formazione
 - c) Attività economiche
 - d) Lavoro
 - e) Sociale.

La Regione Abruzzo, al fine di riprogrammare efficientemente le risorse derivanti dai fondi SIE, in data 15 luglio 2020, ha sottoscritto l'Accordo denominato "Accordo Regione/Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riprogrammazione dei Programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del D. L. 34/2020" e di massimizzare la risposta al Covid-19 e, contestualmente, ottenere risorse aggiuntive.

Esso si caratterizza per l'impegno della Regione a riorientare le risorse dei propri POR FESR FSE 2014-2020, non ancora oggetto di rendicontazione, nonché le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, al finanziamento di spese emergenziali anticipate da parte dello Stato, con ricaduta sul territorio regionale, attraverso un'opportuna riprogrammazione della quota del Fondo di Sviluppo e Coesione, già assegnata alla Regione e sottoponibile alla valutazione di riprogrammazione cui al comma 7 dell'art. 44 del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. per complessivi 218 Meuro, di cui 113,5 Meuro a valere sui POR FESR e FSE.

Con DGR n. 575 del 21.09.2020, per dare piena applicazione al sopracitato Accordo, l'Organo Politico ha dato mandato, all'Autorità di Gestione Unica del FESR-FSE, di procedere con la seconda riprogrammazione Covid-19, al fine di rispondere a due specifici fabbisogni: i) far fronte all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione della pandemia causata dal Covid-19; ii) porre in essere misure urgenti per il sostegno alla ripresa, in linea con l'Accordo proposto tra Governo e Regioni che definisce le strategie di riprogrammazione dei Fondi SIE da parte di ciascuna Amministrazione titolare di Programmi operativi e garantisce a queste ultime l'assegnazione di un ammontare di risorse pari a quelle riprogrammate in favore della manovra anticrisi.

Successivamente, dando seguito a quanto contenuto nell'anzidetto provvedimento, Il 22 febbraio 2021, la Regione Abruzzo, con la DGR n. n. 96, ha proceduto ad istituire:

- la “*Sezione Speciale Regione Abruzzo*” del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, con la dotazione di € 5.000.000,00, quale importo minimo di partecipazione, previsto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012;
- la Sottosezione denominata “*Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l’emergenza Covid-19*”, con una dotazione finanziaria pari a euro 58.500.000,00, a valere sulle risorse del *POR FESR Abruzzo 2014-2020*, oggetto di riprogrammazione ai sensi dell’art. 242 del D.L. 34/2020, per finanziare il rilascio di garanzia diretta, di riassicurazione e di controgaranzia concesse dal *Fondo*, per esigenze di capitale circolante e fabbisogno di liquidità, oltre che per investimenti, in favore delle MPMI operanti sul territorio regionale, a decorrere dal 1° aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 o al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell’Unione europea.

La Sezione speciale regionale ha natura “straordinaria” e una durata limitata nel tempo, poiché riguarda interventi finanziati direttamente dal Fondo Centrale di Garanzia con risorse nazionali e re-iscritti contabilmente, in ragione del citato art. 242 del D.L. 34/20, nella Sezione Speciale per l’Emergenza della Regione Abruzzo, conseguentemente, le procedure utilizzate dall’OI MISE DGIAI sono mutate dal Manuale Operativo delle Procedure del PON “Imprese e competitività” e trovano, in questa sede, applicazione per il solo Organismo Intermedio in parola.

Si riporta di seguito la descrizione di ciascuna fase procedurale che alimenta il flusso operativo per l’attestazione della spesa.

2. L’Organismo Intermedio Ministero dello Sviluppo Economico – Mi.S.E : le fasi procedurali

2.1 Selezione delle operazioni

I criteri di selezione delle operazioni sono definiti nel relativo documento, approvato dal CdS con procedura scritta in data 5 marzo 2021 e come da ultimo modificato con procedura scritta il 20.04.2021.

Per le operazioni finanziabili attraverso il Fondo di Garanzia, sono stati definiti appositi criteri di valutazione relativi alla capacità di rimborso del finanziamento garantito che possano far considerare le imprese destinatarie economicamente e finanziariamente sane, sulla base dell’andamento di alcuni indici di bilancio degli ultimi esercizi o sulla base dei dati previsionali in presenza di start up.

Le attività di valutazione e selezione delle operazioni sono svolte dal Soggetto Gestore, selezionato dal MISE mediante procedura di evidenza pubblica e individuato nel RTI Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale, in linea con quanto previsto dall’apposita Convenzione e dalla normativa applicabile tempo per tempo.

2.1} Approfondimento: il Soggetto Gestore del Fondo

Con decreto del Direttore Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del 29.3.2012, annotato dall'Ufficio Centrale del Bilancio nel registro decreti al n. 1202 in data 5.6.2012 e registrato alla Corte dei conti il 25.6.2012, registro n. 7, foglio 342, è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione, stipulata il 28.3.2012, tra il MiSE e Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. in qualità di mandanti, per la gestione del Fondo.

L'affidamento per la gestione dello strumento è stato regolato da un apposito Accordo di finanziamento con l'affidatario selezionato. Nell'Accordo sono stati esplicitati i termini e le condizioni per i contributi del Programma allo strumento finanziario, la strategia o la politica d'investimento, le modalità di attuazione, il piano aziendale ed i risultati prefissati dallo strumento finanziario (articolo 38, par. 7 e par. 8, del Regolamento generale).

Nell'attuazione dello strumento finanziario si fa riferimento al Regolamento delegato n. 480/2014 e s.m.i., in relazione a regole specifiche in materia di ruoli, competenze e responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari. In particolare, il predetto Regolamento statuisce la necessità di garantire che gli organismi selezionati gestiscano le risorse comunitarie con un adeguato livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza e che vengano rispettate le norme UE e nazionali applicabili.

L'organismo di attuazione dello strumento finanziario è tenuto a mantenere una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per i contributi di ciascun programma, di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura, ai fini della presentazione di relazioni e dell'espletamento dell'attività di audit.

Le norme emanate per contrastare gli effetti economici della crisi pandemica da Covid-19, al fine di garantire un rapido e generalizzato afflusso di liquidità al sistema delle PMI, hanno determinato ampie deroghe ai criteri di valutazione ordinariamente applicati per l'accesso al Fondo.

In particolare, per quanto riguarda la selezione delle operazioni, in deroga a quanto applicato ordinariamente come descritto nelle disposizioni operative del Fondo, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto, *“decreto cura Italia”*), non sono ammissibili alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari finali che, tra le altre, in fase di presentazione della domanda di ammissione siano risultati, al 31 dicembre 2019, tra le *“imprese in difficoltà”* così come definite dall'art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge.

Fatto salvo quanto sopra, dunque, non si applicano temporaneamente le altre cause di non ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo né si utilizzano gli ordinari modelli di valutazione.

Inoltre, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto, *“decreto liquidità”*) ha stabilito, all'articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020 o al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle Sezioni Speciali, al fine di garantire un rapido e generalizzato afflusso di liquidità al sistema delle PMI.

A seguito dei citati provvedimenti, che hanno potenziato e ampliato l'azione della garanzia dello Stato, quest'ultima è concessa ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, così come comunicato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 2020 e successivamente integrato e in cui sono indicate le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Inoltre, per le garanzie soggette a operatività straordinaria in chiave di contrasto alla crisi “Covid 19”, l'accesso alla garanzia del Fondo avviene, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “decreto cura Italia”) e poi dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020, senza valutazione economico-finanziaria delle imprese.

La garanzia è, dunque, considerata un aiuto di Stato compatibile con le misure temporanee delineate dal richiamato articolo 13 del decreto-legge liquidità e notificate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

2.2 Modalità di richiesta della garanzia

Possono richiedere la garanzia del Fondo le banche, gli intermediari ed i confidi, quest'ultimi sotto forma di controgaranzia, al fine di ridurre il rischio di credito di portafogli di finanziamenti erogati a PMI.

Il soggetto richiedente inoltra, mediante PEC, la richiesta di garanzia al Gestore del Fondo utilizzando l'apposito modulo di richiesta.

Il Gestore del Fondo procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, all'istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del Fondo stabiliti dalle Disposizioni Operative, così come modificate dalla normativa nazionale per l'Emergenza Covid-19.

Le richieste istruite vengono sottoposte al Consiglio di gestione, che provvede a deliberarne l'esito entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta. Successivamente, il Gestore invia ai soggetti richiedenti - a mezzo PEC ed entro 10 giorni lavorativi dalla delibera – la relativa comunicazione di ammissione all'intervento del Fondo con gli importi garantiti, ovvero la non ammissione all'intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.

Ferma restando la verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti destinatari finali, il soggetto richiedente deve verificare la sussistenza delle informazioni fornite dal soggetto destinatario finale, conservare tutta la documentazione a supporto e indicare tutte le condizioni economiche ad essi applicate.

Le richieste complete dei dati e delle informazioni necessarie per la verifica dei requisiti di ammissibilità e per le ulteriori attività istruttorie sono presentate dal Gestore del Fondo al Consiglio di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei dati per la deliberazione di concessione della garanzia.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, il Gestore del Fondo comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, l'ammissione all'intervento del Fondo ovvero la non ammissione, con le motivazioni a supporto per gli investimenti delle PMI.

In conclusione, il soggetto Gestore attiva la garanzia ai soggetti richiedenti e provvede altresì all'accantonamento delle quote riguardanti le garanzie concesse applicando le condizioni, i termini, le cause di inefficacia e le procedure di recupero previste nelle Disposizioni operative del Fondo.

Il Gestore del Fondo adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l'intervento di facilitazione dell'accesso al credito è realizzato con il concorso dei Fondi SIE. Tale informativa viene fornita attraverso la pubblicazione sul sito dedicato al Fondo di Garanzia dell'avvenuta istituzione della *Sezione*

speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l'emergenza Covid-19 e dell'elenco delle operazioni, già ammesse al Fondo con risorse nazionali, ritenute coerenti con i criteri di selezione e le finalità della Sezione stessa.

Alle garanzie soggette a operatività straordinaria, il Gestore attribuisce una specifica codifica (un Codice Unico di Progetto) che ne consente una separata individuazione e tracciabilità rispetto alla operatività ordinaria della Riserva PON IC, nonché specifici indicatori introdotti appositamente per il monitoraggio delle cosiddette “misure COVID”.

2.3 Le domande di rimborso

Per quanto riguarda la richiesta di pagamento alla Commissione, l'art. 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. stabilisce, per gli strumenti finanziari, una forma di rimborso del contributo in tranches ovvero di tipo graduale. In linea con quanto stabilito dal Regolamento, ciascuna richiesta di pagamento non può superare il 25% del contributo totale del programma impegnato nella Sezione Speciale. Ogni domanda di pagamento intermedio, durante il periodo di ammissibilità delle spese, include, pertanto, fino al 25% dell'importo complessivo delle risorse impegnate nello strumento. La seconda domanda di pagamento intermedio è presentata solo qualora almeno il 60% dell'importo richiesto con la prima domanda sia stato speso a titolo di spesa ammissibile; la terza domanda e quelle successive possono essere presentate solo qualora almeno l'85% dell'importo richiesto con le precedenti domande sia stato speso a titolo di spesa ammissibile. A chiusura del programma la domanda di pagamento del saldo finale indica l'importo complessivo della spesa ammissibile (di cui all'art. 42 del Regolamento).

2.4 Controllo e organizzazione delle verifiche di gestione

Le verifiche di tipo amministrativo di primo livello, di cui all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sulla regolare attuazione dell'operazione e della corretta attività di gestione da parte del Soggetto gestore, sono di competenza dell'UCO, Divisione VI, del MiSE-DGIAI (***Allegato 1 – check list controllo di primo livello***)

All'interno dell'UCO, sono costituite due distinte Unità organizzative (UO), individuate con specifico ordine di servizio, competenti, rispettivamente, per le attività di gestione e per le attività di verifica amministrativa delle operazioni.

Le verifiche in loco sull'operazione, svolte attraverso un sistema di controllo centralizzato, sono affidate alla Divisione III *Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici* che non svolge alcuna attività inerente alle fasi gestionali delle operazioni.

Il raccordo operativo tra le varie strutture preposte alle attività di verifica, è garantito da un'Unità di coordinamento e controllo (UCOCO), all'uopo istituita presso l'OI, individuata con apposito ordine di servizio.

Le verifiche amministrative, mediante l'ausilio di apposite check list, vengono svolte sul 100% delle domande di rimborso.

A tali verifiche si aggiungono le ulteriori verifiche periodiche a campione, sull'universo delle operazioni ammesse alla garanzia, nonché le verifiche in loco. L'ampiezza del campione dei destinatari finali da sottoporre a verifica viene definita, in linea con il documento “*Manuale delle procedure di audit 2014-2020*” predisposto dal MEF IGRUE, in relazione alla numerosità della popolazione di riferimento, come di seguito esemplificato:


Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
1	1
da 2 a 4	2
da 5 a 12	da 2 a 5
da 13 a 52	5
fino a 250	20
oltre 250	25

Gli strumenti di controllo di primo livello (*check list* e verbali di verifica) sulle operazioni inserite nella dichiarazione di spesa sono resi disponibili all'interno del sistema informativo del MISE, denominato SIMOCO – Sistema di Monitoraggio e Controllo, così come i verbali relativi agli esiti dei controlli.

Tutti gli esiti e le risultanze delle attività di controllo vengono, inoltre, registrati nel Registro dei Controlli, un applicativo del sistema informativo costantemente aggiornato e scaricabile. Qualora siano identificate irregolarità di spesa e/o carenze (inclusi i casi di frode sospetta e accertata) nel corso delle attività di verifica, queste vengono riportate nel Registro delle Irregolarità, previsto anch'esso all'interno del sistema informativo.

Per quanto riguarda il Fondo di garanzia, i controlli vengono effettuati presso il Soggetto gestore Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di capofila del RTI aggiudicatario e beneficiario dello strumento finanziario e vengono svolti, in via principale, a livello di strumento finanziario.

Nello schema seguente si riporta l'articolazione delle verifiche dell'OI e gli attori coinvolti.



2.5 Monitoraggio

Il processo di monitoraggio è guidato e attivato dall'OI. L'OI è responsabile della strutturazione dell'Azione delegata sul Sistema Informativo SIMOCO (associazione dello strumento attuativo alle classificazioni previste – associazione dei progetti monitorati allo strumento attuativo) previa verifica con la struttura regionale responsabile del monitoraggio degli altri interventi del POR al fine di garantire il recepimento di classificazioni specifiche previste dal Programma Operativo Regionale e la coerenza degli indicatori inseriti nel Programma.

Il Soggetto Gestore provvede, con cadenza mensile, alla trasmissione dei dati di monitoraggio necessari ad alimentare il sistema informativo previsto dal PON IC 2014-2020, sulla base di un tracciato record utile anche a popolare la Banca Dati Unitaria (BDU) prevista dal MEF-IGRUE.

Inoltre, il Gestore fornisce anche le informazioni circa l'andamento della Sezione, mediante la trasmissione di report trimestrali sull'operatività (il numero di garanzie concesse dalla Sezione, l'importo dei finanziamenti garantiti, gli impieghi e le movimentazioni, le sofferenze e le perdite).

2.5) Approfondimento: Il Sistema Informativo di Monitoraggio e Controllo (SIMOCO)

Il MISE si è dotato di uno specifico Sistema Informativo SIMOCO - Sistema Monitoraggio e Controllo - per il monitoraggio e il controllo degli interventi della programmazione 2014-2020. Tale Sistema Informativo è utilizzato dall'OI ai fini della gestione delle attività di monitoraggio ad esso delegate nell'ambito dell'Azione 3.6.1 dell'Asse III del POR.

Il Sistema prevede l'assegnazione, a ciascun soggetto coinvolto, nella fattispecie UCO e OI, di specifiche utenze dedicate e garantisce un accesso selettivo e profilato a seconda delle attività che i soggetti coinvolti sono chiamati a svolgere. La Regione sarà abilitata alla visione dello stato di attuazione degli interventi inseriti nel POR di propria competenza tramite il rilascio di specifiche utenze in sola lettura.

L'implementazione di SIMOCO rispetta le condizioni richieste dalle normative attuative dell'IGRUE, dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. e dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e s.m.i, ma consente anche il monitoraggio di informazioni aggiuntive a quelle individuate dal Protocollo Unico di Colloquio 2014/2020, necessarie ad espletare le funzioni di sorveglianza.

Il sistema informatico, nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato dotato delle seguenti procedure:

- strumenti di ricerca appropriati che permettono di recuperare facilmente documenti, dati e metadati;
- una funzione di informazione che consente la produzione di report e relazioni sulla base di criteri predefiniti, in particolare per i dati di cui al Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e s.m.i. e per gli adempimenti legati al RAA;
- la possibilità di salvare, esportare o stampare la documentazione prodotta;
- un sistema di notifica agli utenti coinvolti che segue il work-flow del processo di monitoraggio.

2.6 Il flusso di attestazione della spesa

L'OI MISE DGIAI, nell'ambito delle funzioni ad esso delegate, dichiara all'Autorità di Gestione le spese relative alle operazioni dell'Azione 3.6.1 dell'Asse III del POR FESR, a seguito delle verifiche di propria competenza svolte nel corso del periodo contabile di riferimento, riconducibili nella fattispecie alle verifiche di tipo amministrativo di primo livello e alle verifiche in loco a campione, di competenza dell'OI.

Le risultanze dei controlli vengono registrate nel Registro dei Controlli (*Allegato 2 – Registro dei controlli*) reperibile, come descritto nello specifico paragrafo, all'interno del Sistema Informativo SIMOCO.

Le attestazioni di spesa (*Allegato 3 – Attestazione di spesa, Allegato 3 bis - Attestazione di sintesi*) vengono redatte dall'UCO Divisione VI e vengono ricevute dall'OI che esegue le adeguate verifiche per garantire la completezza delle procedure e la formalizzazione degli esiti di tali verifiche nella documentazione a corredo della Dichiarazione di spesa, predisposta tramite il Sistema Informativo e trasmessa all'AdG.

In caso di carenze documentali, le informazioni integrative vengono richieste all'ufficio responsabile.